

DETERMINAZIONE DSAI/9/2023/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 1° agosto 2023

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2022, 87/2022/E/gas (di seguito: deliberazione 87/2022/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno per le seguenti attività di:
 - a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (comma 1, lettera c), punto iii);
 - l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d);
- l'articolo 36, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, tra l'altro, l'esito della chiamata a seconda che la conversazione con un operatore sia stata effettuata o meno (lettera c) e per le chiamate con conversazione avvenuta, la pertinenza o meno al servizio di pronto intervento (lettera d);
- l'articolo 38 della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione individuato dal relativo codice, tra l'altro: il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione "non pertinenti" (comma 10, lettera b) e il numero totale delle chiamate telefoniche "senza conversazione" (comma 10, lettera c).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 87/2022/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui Umbria Distribuzione Gas S.p.a.;
- nel corso della verifica ispettiva effettuata dall'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nei giorni 31 gennaio,

1, 2 e 3 febbraio 2023 relativamente all'impianto di distribuzione denominato "TERNI", Umbria Distribuzione Gas S.p.a. ha dichiarato che nel 2020 si avvaleva, tramite un contratto di servizio, di Italgas Reti S.p.A. per una serie di attività, tra cui: "*Servizio di Centralino di Pronto intervento; Misure del grado di odorizzazione incluse le attività di laboratorio per la qualità del gas; Ricerca programmata delle dispersioni; Servizi commerciali e rapporti con le società di vendita.*" (punto 2 della *check list* documento 2b allegato);

- dall'esame delle risultanze della citata verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita sono emerse alcune possibili violazioni della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas riscontrabili anche in Italgas Reti S.p.a;
- al fine di effettuare concretamente detto riscontro, l'Autorità, con nota del 18 aprile 2023 (prot. Autorità 26745), successivamente integrata con nota del 26 maggio 2023 (prot. Autorità 36158) ha inoltrato alla società una richiesta di informazioni volta, tra l'altro, a:
 - acquisire le procedure operative in vigore nel 2020, utilizzate da Italgas Reti S.p.a. e relative a: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas;
- la società ha dato riscontro alle succitate richieste di informazioni con nota del 3 maggio 2023 (acquisita con prot. Autorità 30232) e con nota del 14 giugno 2023 (acquisita con prot. Autorità 40785, 40786 e 40788);
- dall'esame delle dichiarazioni della società e della documentazione prodotta è emerso, con riferimento alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale da parte Italgas Reti S.p.A., che:
 - i. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere d) ed e) della RQDG 20/25, la società non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative conformi alla regolazione e/o alle norme tecniche e, ove mancanti, alle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 vigenti nel 2020, relativamente alle attività di classificazione delle dispersioni localizzate e di ricerca programmata delle dispersioni (ITG IOP-256-R00); inoltre, sempre in violazione dell'articolo 14, comma 8, lettera a) della RQDG 20/25, l'Allegato 4 della procedura relativa all'attività di pronto intervento denominata "ITG-IOP-291-R02", vigente nel 2020, conterrebbe, tra le indicazioni da fornire ai segnalanti al centralino di pronto intervento situazioni di dispersioni di gas, l'utilizzo di stracci bagnati, senza tuttavia precisare le modalità da seguire e gli accorgimenti di sicurezza da adottare, in ulteriore contrasto con l'art. 15, comma 1, lett. c) punto iii della RQDG 20/25 (punto 17 della *check list* e documenti 17a, 17b nonché nota del 3 maggio 2023);

- ii. in violazione dell'articolo 36, comma 10, lettere c) e d) e dell'articolo 38, comma 10, lettere b) e c) della RQDG 20/25, la società non avrebbe correttamente registrato e conseguentemente non avrebbe correttamente comunicato all'Autorità chiamate telefoniche conversate (pertinenti e non pertinenti) e le chiamate telefoniche non conversate relative al servizio di pronto intervento; in particolare, il responsabile del centralino di pronto intervento di Italgas Reti S.p.A., ha dichiarato, durante la citata verifica ispettiva presso Umbria Distribuzione Gas S.p.A., che *“la classificazione delle chiamate non pertinenti prevede una sottocategoria indicata con il termine “telefonata muta”, relativa a quei casi in cui, pur essendo iniziata la conversazione (ovvero l'operatore di centralino di pronto intervento ha preso in carico la chiamata), la stessa o non ha avuto luogo o non è stata efficace ai fini della corretta classificazione. Le chiamate che rientrano in questa sottocategoria, qualora non sia possibile l'associazione all'impianto, vengono attribuite alla società Italgas Reti.”* (punto 6 della check list).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Italgas Reti S.p.a.;
- sia opportuno invitare Italgas Reti S.p.a., nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub i. e ii.*, rappresentando che tali adempimenti, purchè debitamente documentati, costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Italgas Reti S.p.a per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di invitare la società, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub i. e ii.*, rappresentando che tali adempimenti, purchè debitamente documentati, costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
3. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della

Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;

4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4**bis**, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4**bis**, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento a Italgas Reti S.p.a. (P.IVA 00489490011) mediante PEC all'indirizzo italgasreti@pec.italgasreti.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 1° agosto 2023

Il Direttore
avv. Michele Passaro